

Copia



Comune di San Giacomo Vercellese

PROVINCIA DI VERCELLI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 6 DEL 03/07/2012

OGGETTO:

I.M.U. - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - DETERMINAZIONI ANNO 2012

L'anno duemiladodici addì tre del mese di luglio alle ore 21.00 nella sala delle adunanze, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta chiusa al pubblico di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. CAMANDONA Massimo - Sindaco	Sì
2. MITIDIERI Angela - Consigliere	Sì
3. GALLIONE Paola - Consigliere	No
4. CATTANEO Alberto - Assessore	Sì
5. PANSARASA Patrizio - Assessore	Sì
6. SANTAGOSTINO Giuseppe - Consigliere	Sì
7. BONA Alessandro - Consigliere	No
8. OLIVETTA Federico - Consigliere	No
9. RIVA Pier Carlo - Assessore	Sì
10. SPINA Jessica - Consigliere	No
11. PANATTARO Roberto - Consigliere	Sì
12. ROLINO Andrea - Consigliere	No
13. CERESA Marco - Assessore	Sì
Totale Presenti:	8
Totale Assenti:	5

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale FASANINO Dott. Donatella il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor CAMANDONA Massimo nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il D.Lgs. nr.23 del 14 marzo 2011 recante “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale” ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di Imposta municipale propria;

RICHIAMATO l’art. 13 del D.L. n.201 del 6/12/2011 convertito in legge n.214 del 22/12/2011, modificato con D.L. 16/2012 conv. con modificazioni dalla legge 44/2012;

CONSIDERATO che l’art.13 suddetto ha anticipato, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012, l’istituzione dell’I.M.U. - imposta municipale propria – prevista in origine dall’art.8 del D.Lgs. n. 23 del 14.03.2011;

DATO ATTO che l’I.M.U. sarà pertanto applicata in tutti i Comuni dal 2012 al 2014 in via sperimentale e dal 2015 a regime sulla base del disposto dell’art.13 del D.L. n. 201/2011 di cui sopra;

CONSIDERATO che l’imposta municipale propria sostituisce, per la componente immobiliare:

- L’imposta comunale sugli immobili (ICI)
- L’IRPEF e relative addizionali, per gli immobili non oggetto di locazione.

VISTO l’art.13 c. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella legge nr.214 del 22 dicembre 2011, ove stabilisce la vigenza delle disposizioni di cui all’art.14, comma 6 del D.Lgs. nr.23/2011, che conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del D.Lgs. n. 446/1997 anche per l’IMU;

DATO ATTO che al comma 6 dell’art.13 del D.L. nr. 201/2011 convertito nella legge n. 214/2011, viene fissata l’aliquota di base dell’imposta nella misura dello 0,76% ed i Comuni possono modificare l’aliquota di base dell’imposta, con deliberazione del Consiglio Comunale, sino a 0,3 punti percentuali in aumento o in diminuzione;

VISTO l’art. 13, comma 7 del D.L. nr. 201/2011 convertito nella legge n. 214/2011, secondo cui l’aliquota è ridotta allo 0,4% per l’abitazione principale e per le relative pertinenze. i Comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione la suddetta aliquota fino a 0,2 punti percentuali;

VISTO l’art.13 comma 8 del D.L. nr.201/2011, convertito nella legge n. 214/2011, ai sensi del quale, l’aliquota è ridotta allo 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, comma 3 bis, del D.L. n. 557 del 30 dicembre 1993, convertito con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 1994 n. 133 ed i Comuni possono ridurre l’aliquota suddetta fino allo 0,1%;

VISTO l’art.13, comma 10 del D.L. n. 201/2011, convertito nella legge n. 214/2011, secondo cui:

- dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione;
- per gli anni 2012 e 2013 la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l’importo complessivo della maggiorazione al netto della detrazione di base, non può superare l’importo massimo di euro 400;

VISTO l’art.1 comma 169 della legge nr.296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;

CONSIDERATO che con decreto del Ministro dell’Interno del 20/06/2012 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2012 è stato ulteriormente prorogato al 31/08/2012;

PROPOSTO, in sede di istituzione, di stabilire come segue per l'anno 2012 le aliquote da applicare all'imposta municipale propria (I.M.U.):

Tipologia imponibile	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze (nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna cat.catastale C2,C6,C7)	0,4%
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art.9 c. 3-bis del D.L. 557/1993 convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1994 nr.133	0,2%
Terreni agricoli	0,76%
Aree edificabili e per i restanti fabbricati dei gruppi Catastale A,B,C e D	0,76%

Ferma restante la possibilità, prevista dall'art.4 del D.L. 16/2012 convertito con modificazioni in legge 44/2012,entro il 30 settembre e sulla base dei dati aggiornati, di approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alla aliquote e alla detrazione del tributo;

PROPOSTO altresì di:

- Considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

- Determinare le seguenti detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno 2012:

a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, euro 200, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni oppure dell'importo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400 da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione base;

- Fissare a decorrere dall'anno 2012, l'importo minimo del versamento annuale IMU nella misura di **€ 12,00**(dodici);

- Dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2012;

- Delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera al Ministero dell'economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall'art.13, c.5,del D.L. nr.201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge nr.214 del 22 dicembre 2011, con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, richiamato in detta norma ;

VISTI i pareri favorevoli tecnico e contabile espressi in merito dai responsabili dei servizi interessati, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. nr.267/2000 e ss.mm.;

Con voti favorevoli n. 8, contrari n. = astenuti n. = espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1) Di approvare, in sede di prima istituzione, come segue per l'anno 2012 le aliquote da applicare all'Imposta municipale propria (I.M.U.)

Tipologia imponibile	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze (nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna cat.catastale C2,C6,C7)	0,4%
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art.9 c. 3-bis del D.L. 557/1993 convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1994 nr.133	0,2%
Terreni agricoli	0,76%
Aree edificabili e per i restanti fabbricati dei gruppi Catastale A,B,C e D	0,76%

Ferma restante la possibilità, prevista dall'art.4 del D.L. 16/2012 convertito con modificazioni in legge 44/2012,entro il 30 settembre e sulla base dei dati aggiornati, di approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alla aliquote e alla detrazione del tributo;

2) Di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

3) Di determinare le seguenti detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno 2012:

a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, euro 200, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni oppure dell'importo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'import massimo di euro 400 da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione base;

4) Di fissare a decorrere dall'anno 2012, l'importo minimo del versamento annuale IMU nella misura di **€ 12,00**(dodici);

5) Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2012;

6) Di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera al Ministero dell'economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall'art.13, c.5,del D.L. nr.201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge nr.214 del 22 dicembre 2011, con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, richiamato in detta norma ;

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to: CAMANDONA Massimo

Il Segretario Comunale
F.to: FASANINO Donatella

.....

.....

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata in copia all'Albo Pretorio digitale in data 10/07/2012 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

San Giacomo V.se, li 10/07/2012

Il Segretario Comunale
F.to: FASANINO Donatella

.....

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _____

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

San Giacomo V.se, li _____

Il Segretario Comunale
FASANINO Donatella

.....

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

li, _____

Il Segretario Comunale